

*Giuseppe Caputo*

## COME CAMBIA IL DOTTORATO DI RICERCA TRA REQUISITI (TANTI) E FINANZIAMENTI (POCHI)



Nel complesso processo di trasformazione dell'università avviato con l'approvazione della legge 240/2010, l'attenzione degli osservatori è stata rivolta principalmente alla riscrittura degli statuti, alle abilitazioni nazionali e all'esercizio di valutazione della ricerca (VQR), le cui disposizioni normative sono in stato più avanzato. Poco invece si è parlato delle trasformazioni che interesseranno il dottorato di ricerca. Trasformazioni profonde, che, come si tenterà di mostrare in questo articolo, potranno avere conseguenze rilevanti sulla formazione universitaria. Una formazione, è bene ricordare, strettamente connessa alla capacità di sviluppare ricerca avanzata e pensiero innovativo.

### **Alle origini: dottorato *di* ricerca**

Il dottorato di ricerca in Italia è istituito tardivamente e dopo lunga attesa nel 1982 con il DPR 382 e si connota per essere un percorso di preparazione alla ricerca con una spendibilità del titolo limitata, di fatto, al solo ambito della ricerca scientifica e in particolare a quella accademica. Il profilo del dottore di ricerca, dunque, all'inizio è abbastanza univoco e interamente proiettato all'interno del mondo accademico.

La prima trasformazione del dottorato avviene 18 anni dopo la sua istituzione con la legge del 3 luglio 1998 n. 210, firmata da Berlinguer, e col decreto attuativo n. 162, pubblicato il 13 luglio 1999. Con questo passaggio legislativo il dottorato cambia pelle. Viene inquadrato, all'interno del più ampio Processo di Bologna di trasformazione della didattica universitaria, come terzo livello di formazione post-laurea. La finalità del dottorato diviene adesso l'acquisizione di competenze necessarie a "saper fare" ricerca e sparisce invece la concezione del dottorato come capacità di sviluppare ricerca originale che aveva caratterizzato la sua istituzione nel 1980. Inoltre i corsi di dottorato sono adesso istituiti anche in convenzione rilasciato con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica. Il dottorato diviene dunque un terzo ciclo di studi non più pensato come semplice tirocinio accademico, ma come titolo spendibile sul mercato. E difatti fra i requisiti necessari per l'attivazione dei dottorati, viene anche richiesta la collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative.

## Il processo di Bologna: il dottorato *per* il mercato del lavoro

Dal 1999 al 2010 mentre la legislazione italiana sul dottorato rimaneva ferma, si sono avuti invece diversi interventi a livello europeo conseguenti allo sviluppo del Processo di Bologna finalizzati all'armonizzazione dello spazio europeo dell'educazione superiore. Con la dichiarazione di Berlino del 2003 per la prima volta è stata posta una grande attenzione sul dottorato e sulla formazione, anche attraverso la didattica, dei futuri dottori. Ciò implica una formalizzazione maggiore del terzo ciclo come momento fondante del Processo di Bologna e l'identificazione della ricerca, strettamente legata all'affermarsi della *knowledge based society*, come parte integrante della formazione superiore. Un documento fondamentale in questa ottica è costituito dal *Doctoral programmes for the European Knowledge Society* presentato a Salisburgo nel 2005, in cui si gettano le basi per sviluppare programmi di dottorato comuni nell'area europea. Con il comunicato di Londra del 2007 gli elementi fondanti del Processo di Bologna vengono ricollegati alla nuova visione del dottorato; in particolare, in questo documento vi è grande enfasi sul concetto di competenze trasferibili per la collocazione sul mercato del lavoro, che troverebbero la loro possibilità nella strutturazione di programmi interdisciplinari.

Infine nel Comunicato della Conferenza dei Ministri europei per l'istruzione superiore di Leuven e Louvain-la-Neuve del 2009 si ribadisce che l'istruzione superiore a tutti i livelli deve essere basata sulla ricerca più recente, in modo da promuovere nell'intera società innovazione e creatività; che il numero di persone capaci di fare ricerca deve aumentare e che i corsi di Dottorato devono fornire ricerca disciplinare di alta qualità, ma essere anche sempre più aperti ad attività interdisciplinari ed intersettoriali. Alle autorità pubbliche ed alle istituzioni d'istruzione superiore spetta, inoltre, il compito di rendere più appetibili le prospettive di carriera dei giovani ricercatori. È importante sottolineare che i ministri europei nel 2009 - quando la crisi economica era già esplosa in tutta la sua gravità - continuano ad impegnarsi affinché il numero di persone dedicate alla ricerca possa aumentare.

## Il dottorato e la legge 240

Il tema del dottorato nell'ultima legge di riforma dell'università viene affrontato nell'art.19 introducendo delle modifiche alla già citata legge 210 del 1999, e, in particolare, al comma 2 in cui viene disciplinata l'istituzione dei corsi di dottorato. Con la nuova legge i corsi di dottorato vengono assoggettati ad una nuova procedura di accreditamento da parte del Ministero, basata su criteri stabiliti dall'ANVUR. La disciplina dell'accREDITAMENTO è contenuta in un decreto ministeriale non ancora emanato. Così come non sono ancora noti i criteri e i parametri in base ai quali l'ANVUR effettuerà la valutazione dei corsi ai fini dell'accREDITAMENTO.

Tuttavia nel mese di novembre il Ministero ha reso nota una prima versione di decreto sulla quale il CUN e il CNSU hanno espresso il parere di competenza. Nel gennaio scorso il Consiglio di Stato ha emesso il proprio parere sul decreto, in cui si suggerisce un ripensamento del testo per renderlo maggiormente conforme al testo della legge 240. Il Consiglio di Stato ha dunque sostanzialmente bocciato il dettato del decreto suggerendo la

riscrittura di intere sue parti e in particolare dell'art. 2. Da questi primi documenti è possibile tracciare una prima e preliminare analisi delle trasformazioni che subirà il dottorato di ricerca in Italia.

### **Il nuovo dottorato: precisione burocratica**

La legge 240 non modifica la definizione del dottorato data dalla legge 210: «i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione». Non vi è dunque un'evoluzione nella natura e nelle finalità del dottorato rispetto alla norma del 1998. Esso è visto come il terzo livello di formazione fondato sullo svolgimento di attività sia didattica che di ricerca, finalizzate a imparare il “mestiere della ricerca” da spendere sul mercato. Viene invece esplicitamente previsto che oltre che dalle università e dagli enti pubblici, i corsi possano essere istituiti anche da altri soggetti definiti «qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate». Il dottorato esce quindi definitivamente dalla quasi esclusiva sfera di pertinenza dell'università pubblica per approdare anche a quella delle istituzioni di ricerca privata. Inoltre, il carattere “aziendalista” del dottorato è accentuato dalla equiparazione delle borse di studio ai contratti di apprendistato in azienda. Tali contratti sono regolati dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, che prevede contratti di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, inclusi i dottorati di ricerca.

La novità fondamentale del nuovo schema risiede però soprattutto nella regolamentazione delle caratteristiche dei corsi di dottorato in sede legislativa e nella creazione di un nuovo processo di accreditamento da parte dell'ANVUR delle strutture che possono rilasciare il titolo di dottore di ricerca e dei corsi stessi. Secondo la precedente legge, i corsi venivano istituiti da ciascun ateneo in autonomia, previo soddisfacimento di alcuni criteri oggettivamente minimi e spesso indeterminati. Ad esempio, si prevedeva in modo del tutto generico, «la presenza nel collegio dei docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell'area scientifica di riferimento del corso», oppure «la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi». Il nuovo decreto, invece, seguendo l'impostazione meticolosamente prescrittiva della legge 240, contiene una regolamentazione della materia iperburocratica. Si tratta di un eccesso di “zelo normativo” che manifesta, anche in questo ambito, l'intenzione del legislatore di voler contenere e imbrigliare il sistema universitario per limitarne l'autonomia. A titolo di esempio si legga l'art. 2 comma 14 che recita:

la tesi di dottorato è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione esterni al soggetto attivatore, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica ovvero il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. L'eventuale rinvio non rileva ai fini dei termini di cui al comma 7, lettera k). La discussione pubblica si svolge di fronte ad una commissione composta da almeno cinque docenti o

esperti, inclusi i due valutatori. I valutatori appartenenti a università o istituzioni straniere possono partecipare alla seduta a distanza mediante teleconferenza o altro strumento idoneo. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata con distinzione o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Questa impostazione è stata contestata dal Consiglio di Stato che nel suo parere del gennaio scorso ha sostanzialmente chiesto di rivedere l'intero decreto e di riscrivere l'art. 2:

le previsioni contenute nello schema di regolamento (in particolare art. 2) anziché a limitarsi a definire criteri generali e parametri per l'esercizio della potestà regolamentare da parte dei soggetti accreditati, estendano l'area di intervento alla introduzione di analitiche prescrizioni, riservate, in parte qua, quanto meno all'autonomia universitaria.

### **Il nuovo dottorato: docenti e ricercatori**

A mio giudizio però le novità più significative sono contenute nell'art. 5 (requisiti dei corsi di dottorato) e in particolare sono le disposizioni alle lettere a) e c) e nell'art. 11 (finanziamento). Per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 5 viene stabilito (lettera a) che nel collegio dei docenti del dottorato vi sia un numero minimo di almeno «quindici tra professori ordinari e associati del settore o dei settori concorsuali ovvero scientifico-disciplinari oggetto del corso». E inoltre (lettera c) si sancisce come requisito di attivazione la «disponibilità, in relazione a ciascun ciclo di corso di dottorato, di almeno sei borse di studio o altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente». Il numero di corsi di dottorato attivabili viene quindi limitato sulla base di due parametri numerici: il numero di professori del collegio e il numero di borse di studio disponibili.

Relativamente al numero di professori, non si tiene conto dei ricercatori universitari, ma solo dei professori associati e ordinari. I ricercatori potranno fare parte del collegio, ma senza contribuire a soddisfare i requisiti, assumendo quindi, anche in questo ambito della vita accademica, un ruolo di inessenzialità. Lo ha osservato il CUN:

poiché l'inserimento di docenti ed esperti è comunque sottoposto al possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale valutati sulla base della VQR, non si comprende il motivo dell'esclusione dei ricercatori universitari dal novero dei soggetti che possono essere considerati esperti di elevata qualificazione.

### **Il nuovo dottorato: vaghezza economica**

L'art. 11 disciplina invece le modalità di finanziamento dei dottorati. Il comma 1 sancisce un nuovo principio secondo il quale il finanziamento dei dottorati è erogato dagli atenei o da altri soggetti attivatori, con il Ministero che esercita un ruolo di contributore per le sole università: «i soggetti attivatori provvedono al finanziamento dei corsi di dottorato. Il Ministero contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle università». Evidentemente si tratta di una disposizione che lascia intravedere un disimpegno economico del Ministero. Inoltre il contributo ministeriale verrà ripartito:

sulla base di una valutazione qualitativa. La ripartizione dei fondi è determinata con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, che include la valutazione dei seguenti criteri qualitativi.... ecc.

Non mi addentro, in questa sede, nei meandri dei criteri indicati, mi limito però a rilevare che i criteri qualitativi proposti sono tali da premiare, ancora una volta, con un meccanismo moltiplicatore della ricchezza, gli atenei con maggiori disponibilità di fondi di ricerca e di borse di dottorato proprie. Sempre in materia di finanziamenti vi è poi da mettere a tema una sorta d'impostazione "idealtipica" del decreto, per cui si legifera sulla scorta di un modello "ideale" di dottorato avulso dalla realtà economica del paese. Risente di questa impostazione (e stupisce in tempi di crisi e di tagli!), ad esempio, l'enfasi posta sulle disponibilità proprie degli atenei per finanziare le borse di dottorato e ancor di più quella sulla contribuzione economica che ci si attende da parte di aziende ed enti privati. Se già in questi anni (dati 2009) la percentuale di borse finanziate da aziende private è risultata essere inferiore al 10% e quelle erogate da enti privati pari al 5.6%, non si può che condividere la constatazione del CNSVU nel suo ultimo rapporto:

è difficile credere che la situazione relativa al finanziamento delle borse di studio possa mantenersi nel prossimo futuro invariata o migliorare, sia perché è prevista una significativa riduzione di risorse, sia perché il contributo di enti esterni, seppur non trascurabile e costante negli ultimi anni, non è detto che non possa subire una riduzione, data la situazione di crisi economica generale che coinvolge anche gli enti di ricerca, enti pubblici e soggetti privati. Molto probabilmente si continuerà ad assistere ad una riduzione generale dell'offerta di posti e borse dottorali, che sarà maggiormente sentita in quelle aree scientifiche che non accedono a finanziamenti esterni. Tenuto conto che una frazione importante dei dottori di ricerca, in particolare di aree scientifico-tecniche, emigra per le maggiori opportunità offerte in altri Paesi, questo si tradurrà in una minore presenza di ricercatori.

Nel nuovo dottorato, dunque, alla precisione burocratica relativa all'indicazione dei requisiti si affianca una studiata vaghezza relativa all'individuazione dei finanziamenti. Inoltre, in tempi di recessione e crisi, i meccanismi di finanziamento privati individuati appaiono di difficile reperibilità e potranno avvantaggiare, forse, solo gli atenei e gli enti di ricerca concentrati nelle aree ricche del paese, o le discipline più vicine alle commesse di ricerca dei privati.

---

## NOTE

Un'analisi delle trasformazioni normative sul dottorato si trova in *Il dottorato in Italia, una storia recente* di Carlo Cappa

<http://rivista.scuolaiaed.it/wp-content/uploads/pdf/numero1/il-dottorato-in-italia-una-storia-recente.pdf>

La bozza del decreto sul dottorato è reperibile [qui](#).

Il parere del Consiglio di Stato è reperibile [qui](#).

Il parere del CUN sul decreto è reperibile [qui](#).